C/2025/2125

4.4.2025

Informazione per gli enti pensionistici operanti nel settore del risparmio-pensione («terzo pilastro») – Invito a manifestare interesse

(C/2025/2125)

Si rammenta a tutti gli enti, pubblici e privati, che propongono servizi pensionistici complementari sulla base di contributi volontari l'opportunità offerta dall'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 22 marzo 2004 con il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1), modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

Nello statuto della funzione pubblica dell'UE, il coordinamento dei diritti a pensione si basa sul principio del trasferimento di tali diritti.

L'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello statuto consente agli ex agenti di trasferire tali diritti verso il o i sistemi pensionistici cui aderiscono in virtù delle nuove attività professionali intraprese dopo la fine del servizio prestato presso le istituzioni o le agenzie dell'Unione europea. Questo trasferimento a un regime pensionistico rientrante nel primo e nel secondo pilastro è soggetto alle condizioni stabilite dalla legislazione applicabile.

Conformemente all'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto, gli agenti che cessano il servizio presso l'Unione europea hanno anche la possibilità di chiedere il trasferimento dei loro diritti a pensione ad un'assicurazione privata o a un fondo pensione.

Tale trasferimento a un'assicurazione privata o a un fondo pensione è soggetto alle condizioni stabilite nello statuto della funzione pubblica dell'UE e, in particolare, alle quattro condizioni (da i) a iv)) di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII, e cioè che l'assicurazione o il fondo garantisca:

i) *che l'interessato non potrà beneficiare del rimborso del capitale;*

ii) *che un importo mensile (*) sarà versato non prima del compimento dei 60 anni di età e al più tardi al compimento dei 66 anni di età;*

iii) *che sono previste prestazioni in materia di reversibilità (**);*

iv) *che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle condizioni descritte ai punti i), ii) e iii).*

(*) a vita ([1]) *(**) non dello 0 %* ([2])

Poiché lo statuto della funzione pubblica dell'UE è un regolamento, tali condizioni sono vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri senza che sia necessaria una legislazione nazionale di attuazione. Non è possibile derogarvi.

Nel 2008, al fine di agevolare gli ex agenti dell'UE nella ricerca di un ente destinatario dei diritti a pensione da essi maturati durante il servizio prestato presso le istituzioni dell'Unione europea, la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse. Sulla base di tale invito, un elenco di enti pensionistici che avevano manifestato il loro interesse a proporre a tali ex agenti contratti di risparmio-pensione conformi alle condizioni di cui sopra è stato messo a disposizione degli agenti che avevano manifestato interesse a trasferire i diritti a pensione da essi maturati nell'ambito del regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea.

La Commissione desidera ora aggiornare tale elenco aggiungendo a quelli che vi sono già inclusi gli enti pensionistici operanti sul mercato interessati a proporre agli ex agenti dell'UE contratti di risparmio-pensione conformi alle condizioni di cui sopra.

([1]) Vitalizio.

([2]) Una pensione di reversibilità dello 0 % per la quale gli aventi diritto non percepiscono alcuna prestazione non soddisferebbe la condizione iii).

Gli enti pensionistici che desiderano figurare nell'elenco sono invitati a presentare alla Commissione europea un fascicolo comprendente:

— una dichiarazione ufficiale attestante che l'ente pensionistico s'impegna, da un lato, a rispettare le quattro condizioni (da i) a iv)) di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari dell'UE per tutti gli importi rappresentativi di diritti a pensione trasferiti in tale contesto e, dall'altro, a facilitare l'esercizio del diritto di controllo delle autorità competenti dell'Unione europea a tale riguardo;

— una copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente in materia di vigilanza finanziaria da cui dipende l'organismo pensionistico;

— una copia del contratto standard utilizzato per la preparazione dei contratti individuali destinati specificamente alla gestione, sul lungo periodo, degli importi trasferiti in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari dell'UE, con l'indicazione delle clausole che confermano il rispetto delle quattro condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di tale allegato;

— una descrizione chiara delle eventuali condizioni applicabili alla residenza dell'ex agente (eventualmente dei suoi aventi diritto/eredi) in vigore al momento della sottoscrizione e/o delle operazioni di liquidazione.

Il fascicolo dovrà essere inviato in formato elettronico (documenti scannerizzati non superiori a 1 MB) al seguente indirizzo:

PMO-TFTOUT-ALLDEP-DEMANDES@ec.europa.eu

Si prega di inviare allo stesso indirizzo anche eventuali richieste di informazioni supplementari.

La Commissione europea si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento il rispetto delle quattro condizioni chiedendo ai beneficiari dei contratti sottoscritti o ai fondi pensione i documenti pertinenti (ad esempio, prove dei versamenti mensili).

Allegato: copia degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

ALLEGATO

Articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea

Article 11

1. Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per:

— entrare al servizio di un'amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con l'Unione,

— esercitare un'attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con l'Unione,

ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale attualizzato alla data del trasferimento effettivo dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati presso l'Unione.

2. Il funzionario che entra al servizio dell'Unione dopo:

— aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale

ovvero,

— aver esercitato un'attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 77 dello statuto, di far versare all'Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

In tal caso l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell'età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell'Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.

Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione.

3. Il paragrafo 2 si applica anche al funzionario reintegrato al termine di un periodo di comando previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nonché al funzionario reintegrato allo scadere di un'aspettativa per motivi personali prevista dall'articolo 40 dello statuto.

Article 12

1. Il funzionario che non ha ancora raggiunto l'età pensionabile e che cessi definitivamente il servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all'atto della cessazione del servizio:

a) se ha maturato meno di un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 112 del regime applicabile agli altri agenti;

b) negli altri casi, all'applicazione dei benefici di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:

i) che l'interessato non potrà beneficiare del rimborso del capitale;

ii) che un importo mensile (*) sarà versato non prima del compimento dei 60 anni di età e al più tardi al compimento dei 66 anni di età;

iii) che sono previste prestazioni in materia di reversibilità (**);

iv) che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle condizioni descritte ai punti i), ii) e iii).

(*) a vita ([1]) (**) non dello 0 % ([2])

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il funzionario che non ha raggiunto l'età pensionabile e che, a partire dall'entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione presso un regime pensionistico nazionale, un'assicurazione privata o un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, al momento di lasciare il servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari all'equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti al servizio delle istituzioni. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione nel regime pensionistico nazionale in applicazione degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti sono detratti dall'indennità una tantum.

3. Tuttavia, quando il funzionario cessa definitivamente dal servizio a seguito di una destituzione, l'indennità una tantum da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire, sono fissati in funzione della decisione adottata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX.

([1]) Vitalizio.

([2]) Una pensione di reversibilità dello 0 % per la quale gli aventi diritto non percepiscono alcuna prestazione non soddisferebbe la condizione iii).